



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Il Giudice, dott.ssa [redacted], in funzione di Giudice del Lavoro, in seguito all'udienza del 1 giugno 2021 tenuta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. n. 137/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3707/19 R.G. vertente

TRA

[redacted],
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Astuto per procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già S.E.R.I.T. SICILIA S.p.a.) Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento (C.F. 00833920150- P.IVA 04739330829), in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] per procura in calce alla memoria di costituzione;

RESISTENTE

E

CASSA GEOMETRI (C.F. 80032590582/P.IVA 02115531002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] per procura in calce al ricorso;

TERZO CHIAMATO

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 27 novembre 2019 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agente della Riscossione, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291201990011435266/000 avente ad oggetto, per quanto di interesse, la cartella di pagamento n. 29120110003100225000 relativa a contributi previdenziali accertati come dovuti per l'anno 2009 in favore della cassa previdenziale per i geometri, di importo pari a € 5.904,71, allegandone l'illegittimità per essere stata notificata a mezzo pec tramite copia informatica sfornita di firma digitale nonché la mancata/irregolare notifica della suddetta cartella di pagamento e, comunque, la prescrizione delle pretese creditorie sottostanti.

Su tali presupposti ha chiesto dichiararsi la insussistenza della pretesa contributiva sottostante. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a. con memoria dell'8 aprile 2020 con cui, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore nonché nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la Cassa Geometri con memoria dell'8 gennaio 2021 con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del quale ha variamente dedotto l'infondatezza.

Senza alcuna istruzione, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. n. 137/2020, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.



Tanto premesso in ordine all'antecedente svolgimento del processo, ritiene questo Giudice di invocare l'applicazione del criterio c.d. della "ragione più liquida", il cui fondamento è da ricondurre agli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale è consentito al giudicante "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare", decidendo la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. 3 febbraio 2017 n. 2909; Cass. 2 febbraio 2017 n. 2853; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).



Il ricorso a tale criterio è, come è noto, consentito per ragioni di economia processuale, al fine di pervenire a una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzando gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c..

Orbene, va rilevato che è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente in ordine alle pretese contributive portate dalla cartella di pagamento n. 29120110003100225000.

Ed infatti, in base al compendio documentale in atti, risulta provata la notifica della suddetta cartella di pagamento - avvenuta il 9 settembre 2011 - come risulta dall'esame della cartolina postale di ricevimento, versata in atti [cfr. produzione documentale Riscossione Sicilia S.p.a.].

Preso atto della prova della avvenuta notifica, ne consegue l'infondatezza di tutte le doglianze in questa sede avanzate da parte ricorrente in ordine all'asserita insussistenza e/o irregolarità della notifica della cartella medesima, ma altresì la decadenza del ricorrente dalla possibilità di fare valere ogni censura sul merito delle pretese creditorie, ad eccezione dei fatti estintivi successivi quali la prescrizione del credito contributivo maturata dopo la presunta notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto di causa.

In proposito, si rileva che il diritto di credito azionato dall'Istituto previdenziale mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della eventuale sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale. Pertanto, malgrado con il decorso del termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento il titolo esecutivo stragiudiziale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato - non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di "giudicato" - al regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla Legge n. 335/1995, in quanto il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito (cfr. *ex multis* Cass. 7 dicembre 2018 n. 31817; Cass. S. U. 17 novembre 2016 n. 23397; Cass 25 maggio 2007 n.12263; Cass. S.U. 10 dicembre 2009 n. 25790).

Applicando tali principi alla fattispecie concreta oggetto di giudizio, si osserva che l'agente della riscossione non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica di un ulteriore atto con effetto interruttivo della prescrizione in data successiva alla notifica della cartella e anteriore alla data di



notifica del ricorso introduttivo (23 dicembre 2019). Né, del resto, può assumere valenza di atto interruttivo della prescrizione il sollecito di pagamento prodotto in giudizio da parte dell'ente previdenziale resistente, non risultando lo stesso essere stato ricevuto da parte del ricorrente [cfr. doc. n. 4 fascicolo terza chiamata].

Va, quindi, dichiarata la prescrizione delle pretese creditorie di cui alla suddetta cartella di pagamento.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto per quanto di ragione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,

- in accoglimento del ricorso dichiara prescritte le pretese contributive di cui alla cartella di pagamento n. 29120110003100225000;

- condanna Riscossione Sicilia S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.111,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore di parte ricorrente, da € 1.111,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore della terza chiamata Cassa Geometri.

Agrigento, 1 giugno 2021

IL GIUDICE



R.G. LAV. 3707/2019

SENT. N. 704/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli **Ufficiali Giudiziari** che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al **Pubblico Ministero** di darci assistenza ed a tutti gli **Ufficiali della Forza Pubblica** di concorrere con essi quando ne siano legalmente richiesti.

Il presente originale viene rilasciato a richiesta di **.....**
nell'interesse di **.....**
.....
per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 21/07/2021

Il Funzionario Giudiziario

.....

(Firmato digitalmente)

